

FAQ: Direttiva per l'accreditamento dei servizi per il lavoro nella Regione Lazio di cui alla Delibera della Giunta regionale 509/2013 e successive modifiche e d integrazioni.

Le risposte alle richieste di chiarimento saranno pubblicate sul sito <http://sac.jobslazio.it/>

AGGIORNAMENTO DEL 22/12/2014

Accreditamento regionale dei servizi per il lavoro e Garanzia Giovani

1. D.: Per poter operare nell'ambito del Piano di attuazione regionale di Garanzia Giovani (Par Lazio Garanzia Giovani) occorre attendere il rilascio del provvedimento regionale di accreditamento?

R.: Sì il soggetto potrà cominciare ad operare nell'ambito del programma Garanzia Giovani solo dopo che la Direzione regionale competente per le materie del lavoro, abbia approvato il rilascio dell'accREDITAMENTO con una propria determinazione. In seguito al provvedimento, il soggetto accreditato dovrà attendere che vengano approvati gli avvisi pubblici inerenti al citato programma.

2. D.: Nelle misure previste dal Par Lazio Garanzia Giovani è prevista l'erogazione di servizi generali obbligatori o di servizi specialistici facoltativi ?

R.: Le misure del Par Lazio Garanzia Giovani ricomprendono entrambe le tipologie di servizi. Per fare un esempio nel piano di attuazione sono previsti misure di accoglienza, di orientamento di primo livello e di orientamento specialistico. A tali misure corrispondono i servizi generali obbligatori (fatte salve le specifiche competenze dei centri per l'impiego) di cui alla determinazione G05903/2014 art. 4. Co. 1. Per continuare con gli esempi è ricompresa, altresì, la misura del Par Lazio di accompagnamento al lavoro che trova la sua corrispondenza nel servizio specialistico facoltativo di cui alla determinazione G05903/2014 art. 4. Co. 2 lett. a) "i servizi di tutorship e assistenza intensiva alla persona in funzione della collocazione e della ricollocazione professionale".

Aggiornamenti della direttiva regionale

1. D.: A chi debbono essere applicati gli aggiornamenti e le modifiche alla direttiva regionale approvate con DGR 515/2014 attuata con determinazione G11651 del 08 agosto 2014?

R.: Come specificato nella richiamata determinazione G11651/2014 le modifiche e gli aggiornamenti alla direttiva regionale si applicano a tutti coloro che alla data dell'8 agosto non hanno completato l'inserimento della documentazione sul sistema SAC-Lavoro. Il testo e gli allegati della richiamata determinazione sono pubblicati sui seguenti siti:

<http://www.portalavoro.regione.lazio.it/portalavoro>; e <http://sac.jobslazio.it/>

Articolo 3 Destinatari

1. D.: Le fondazioni universitarie possono essere considerate, *ope legis*, accreditabili come le Università?

R.: No, non è possibile. Ai sensi dell'art. 3co. 2 lett. c) sono accreditabili al sistema dei servizi per il lavoro della Regione Lazio solo le Università, con esclusione di quelle telematiche, e i consorzi Universitari. La direttiva regionale è coerente con quanto disciplinato a livello nazionale dal d.lgs. 276 /2003 e s.m.i. dove all'art. 6, co. 3 *considera autorizzate allo svolgimento di attività di intermediazione le università, pubbliche e private e i consorzi universitari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio.*

2. D. (aggiornamento del 01/10/2014): La scuola, quale soggetto accreditato di diritto, abbraccia anche il servizio facoltativo specialistico (Misura 3. C) o deve farne richiesta tramite il portale Sac Lavoro?

R.: No. Ai sensi dell'art. 3, co. della direttiva le scuole secondarie di II grado sono accreditate di diritto, per l'erogazione dei servizi per il lavoro generali obbligatori,. Qualora le scuole intendano richiedere anche l'accreditamento per l'erogazione dei servizi per il lavoro specialistici facoltativi dovranno dimostrare il possesso dei requisiti correlati a tali servizi e specificati dalla direttiva e dalle relative tabelle.

3. D. (aggiornamento del 01/10/2014): Un soggetto accreditato presso la Regione Lazio per gli ambiti della Formazione Continua e Superiore ai sensi della DGR 968/2007 può richiedere l'accreditamento per i “servizi per il lavoro specialistici facoltativi” e per i “servizi per il lavoro generali obbligatori”?

R.: Sì. Gli operatori accreditati per gli ambiti di attività relativi all'orientamento e alla formazione professionale (Obbligo Formativo, Obbligo di Istruzione, Formazione Superiore, Formazione Continua) ai sensi della DGR n. 968/2007 che intendano ottenere anche l'accreditamento per l'erogazione dei servizi per il lavoro dovranno avviare la procedura disciplinata dalla direttiva regionale approvata e dimostrare il possesso dei requisiti descritti nelle tabelle ad essa allegate. Si precisa che l'accreditamento per i servizi generali obbligatori è propedeutico per quello ai facoltativi specialistici.

4. D. (aggiornamento del 01/12/2014): Affinché una scuola superiore possa essere promotore di tirocini formativi serve l'accreditamento?

R.: Sì, ma solo se intende partecipare agli avvisi pubblici regionale rivolti ai soggetti accreditati ai sensi della direttiva regionale. Ove non intenda partecipare agli avvisi pubblici regionali, non occorre accreditarsi, ma è sufficiente che il soggetto in questione rientri tra i soggetti promotori previsti dall'art. 3 della DGR n. 199/2013.

Articolo 4 Ambiti di accreditamento dei servizi per il lavoro

1. D. (aggiornamento del 01/10/2014): Il numero complessivo delle aree funzionali afferenti ai servizi per il lavoro è nove o dieci?

R.: Le aree funzionali sono nove in tutto. Nell'allegato 1 della determinazione G05903/2014, per mero errore materiale compaiono delle attività afferenti a un'area funzionale "X". In realtà queste debbono essere intese come ulteriori descrizioni esemplificative delle attività correlate all'area funzionale IX (servizio specialistico facoltativo "avviamento a un'esperienza di lavoro o di formazione in mobilità anche all'estero -art. 4 co. 2"). Pertanto non esiste nessuna area funzionale X. La determinazione G11651/2014 ha sanato l'errore materiale della numerazione delle aree funzionali.

2. D. (aggiornamento del 01/10/2014): È possibile richiedere l'accreditamento per la sola formazione oppure è necessario accreditarsi anche per l'erogazione dei servizi per il lavoro?

R.: Si tratta di procedure distinte. Gli operatori possono scegliere di accreditarsi per gli ambiti di attività relativi all'orientamento e alla formazione professionale (Obbligo Formativo, Obbligo di Istruzione, Formazione Superiore, Formazione Continua) ai sensi della DGR n. 968/2007. Qualora i medesimi operatori intendano ottenere anche l'accreditamento per l'erogazione dei servizi per il lavoro dovranno avviare la procedura disciplinata dalla specifica direttiva regionale.

3. D. (aggiornamento del 01/12/2014): Qualora un soggetto abbia già attivato la procedura di accreditamento per l'erogazione dei servizi generali obbligatori, può richiedere l'accreditamento anche per i servizi per il lavoro specialistici facoltativi?

R.: Occorre attendere l'esito finale dell'istruttoria già avviata per i servizi generali obbligatori e procedere successivamente con ulteriori ed eventuali richieste di accreditamento per i servizi specialistici.

4. D. (aggiornamento del 01/12/2014): Il servizio per il lavoro specialistico facoltativo: "avviamento a un'esperienza di lavoro o di formazione in mobilità anche all'estero" ricomprende esclusivamente le opportunità e gli utenti che vogliono intraprendere o abbiano intrapreso esperienze formative e/o lavorative fuori dal territorio nazionale?

R.: No il servizio ricomprende anche le opportunità lavorative e formative attivate in mobilità geografica in ambito nazionale. I soggetti che intendono richiedere l'accreditamento per questo servizio debbono dimostrare, oltre agli altri requisiti richiesti, esperienza e competenza in entrambi i settori.

5. D. (aggiornamento del 22/12/2014): Qualora un soggetto abbia già attivato la procedura di accreditamento per l'erogazione dei servizi generali obbligatori, può richiedere l'accreditamento anche per i servizi per il lavoro specialistici facoltativi?

R.: Occorre attendere l'esito finale dell'istruttoria già avviata per i servizi generali obbligatori e procedere successivamente con ulteriori ed eventuali richieste di accreditamento per i servizi specialistici.

6. D. (aggiornamento del 22/12/2014): Il servizio per il lavoro specialistico facoltativo: “avviamento a un’esperienza di lavoro o di formazione in mobilità anche all’estero” ricomprende esclusivamente le opportunità e gli utenti che vogliono intraprendere o abbiano intrapreso esperienze formative e/o lavorative fuori dal territorio nazionale?

R.: No il servizio ricomprende anche le opportunità lavorative e formative attivate in mobilità geografica in ambito nazionale. I soggetti che intendono richiedere l’accreditamento per questo servizio debbono dimostrare, oltre agli altri requisiti richiesti, esperienza e competenza in entrambi i settori.

7. D. (aggiornamento del 22/12/2014): Affinché una scuola superiore possa essere promotore di tirocini formativi serve l’accreditamento?

R. Sì, ma solo se intende partecipare agli avvisi pubblici regionale rivolti ai soggetti accreditati ai sensi della direttiva regionale. Ove non intenda partecipare agli avvisi pubblici regionali, non occorre accreditarsi, ma è sufficiente che il soggetto in questione rientri tra i soggetti promotori previsti dall’art. 3 della DGR n. 199/2013.

Articolo 6 Requisiti generali di ammissibilità

1. D.: Cosa si intende per eventuale erogazione via web dei servizi di cui all’art. 6 co. 4 della direttiva regionale?

R.: La direttiva prevede in prospettiva anche la possibilità di erogazione attraverso canali telematici, e quindi anche via web di servizi per il lavoro (esempio colloqui individuali) compreso l’utilizzo di piattaforme FAD.

2. D. (aggiornamento del 01/10/2014): Il requisito dell’esperienza svolta nell’ambito dei servizi per il lavoro generali obbligatori di cui all’art. 4, co. 1 e dei servizi per il lavoro specialistici facoltativi di cui all’art. 4, co. 2, per i quali si richieda l’accreditamento, deve essere almeno annuale?

R.: Sì, come previsto dall’art. 6 della direttiva e specificato nella richiamata tabella D.

3. D. (aggiornamento del 01/10/2014): Nel formulario dell’esperienza richiesto dalla tabella D è necessario indicare limiti orari e importi minimi di finanziamento gestito/rendicontato?

R.: No. Il formulario, da inviare telematicamente in sede di richiesta di accreditamento, deve richiamare la documentazione richiesta dalla tabella D per gli specifici servizi per il lavoro generali obbligatori e specialistici facoltativi (per i quali si richiede l’accreditamento). Resta inteso che le evidenze documentali, dichiarate nel formulario, dovranno essere rese disponibili per le necessarie verifiche dirette in sede di controlli in loco.

4. D. (aggiornamento del 01/10/2014): La compilazione dei formulari di esperienza di cui all'art. 6 della direttiva regionale e alla tabella D della stessa, è necessaria anche per gli enti accreditati per l'orientamento ai sensi della DGR n. 968/2007?

R.: Sì, come previsto dall'art. 6, comma 3, della direttiva regionale, per i servizi obbligatori di cui all'art. 4, comma 1 e per tutti i servizi facoltativi di cui all'art. 4, comma 2, per i quali si intende richiedere l'accredimento.

5. D. (aggiornamento del 22/12/2014): Un soggetto accreditando può far valere l'acquisizione di una parte del ramo di azienda di un'altra società già operante nel settore dei servizi per il lavoro per dimostrare l'esperienza richiesta ai sensi dell'art. 6 della direttiva?

R.: Fermo restando che come specificato all'art. 6 co. 2 “ I soggetti di cui all'art. 3, co. 2, lettere a), b), g), h), i), m) e le aziende speciali delle CCIAA debbono essere costituiti, alla data di presentazione della domanda, da almeno 1 anno”, data la complessità della materia riguardante la cessione/acquisizione e il trasferimento del ramo d'azienda, nel caso in cui un soggetto, per conseguire l'accredimento, intenda far valere l'esperienza acquisita da altri attraverso acquisto di un ramo d'azienda (o attraverso qualsiasi altro negozio giuridico ad effetti stabili) nel settore dei servizi per il lavoro, l'amministrazione regionale valuterà la possibilità del riconoscimento del requisito caso per caso. In tali evenienze, il soggetto dovrà comunque richiedere le credenziali per accedere alla procedura informatica di accreditamento, registrarsi sul sistema SAC Lavoro ed inviare all'Area controllo, rendiconto e contenzioso copia autentica della documentazione inerente in contratto stipulato al seguente indirizzo:

Direzione Regionale Lavoro,
Area Controllo, Rendiconto e Contenzioso – GR/08/07
Via R. Raimondi Garibaldi 7 – 00145 Roma

In alternativa e preferibilmente, invio dei documenti VIA PEC: lavoro@regione.lazio.legalmail.it evidenziando che la documentazione deve essere inoltrata all'area controllo (in attesa di propria PEC).

La documenta richiesta annovera :

- Contratto di cessione/acquisto del ramo d'azienda in copia autentica. Dal contratto dovranno essere desumibili gli elementi atti a rilevare, in modo inequivoco, la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento del requisito.
- Ogni altro documento utile, a valutazione del richiedente, ai fini dell'esame sulla ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento del requisito.

Tutta la documentazione dovrà essere accompagnata da una formale lettera nella quale il soggetto richiedente indicherà i propri dati e l'ambito dei servizi per i quali intende richiedere l'accredimento facendo valere l'acquisizione in argomento.

In caso di valutazione positiva e previa comunicazione formale di nulla osta da parte del controllo, il soggetto potrà proseguire l'iter informatico di accreditamento, caricando sul sistema, oltre agli altri documenti richiesti, copia digitale di tutto quanto già sottoposto alla valutazione di merito.

In caso di valutazione negativa, l'amministrazione regionale comunicherà tale esito, motivandolo, in forma scritta.

Articolo 7 Requisiti di ammissibilità di carattere giuridico-finanziario

1. D.: Cosa si intende per bilancio certificato?

R.: Ai sensi dell'art. 7 co.1 lett. b della direttiva regionale, il soggetto accreditando è tenuto a dare evidenza di un bilancio sottoposto a verifica da parte di un revisore contabile individuato prendendo a riferimento la **data di presentazione della domanda di accreditamento**.

2. D.: I soggetti accreditati provvisoriamente (vedi fa corrispondente) quanto tempo hanno per dimostrare il requisito inerente al bilancio certificato?

R.: I soggetti accreditati provvisoriamente di cui all'art. 18 della direttiva regionale hanno tempo sino alla data del **30 aprile 2015**, pena la revoca dell'accreditamento, per dimostrare il possesso di tutti requisiti previsti al Capo II della richiamata direttiva.

3. D. (aggiornamento del 01/10/2014): Il modello di formulario di cui alla tabella A è compilabile solo nel caso di accesso autorizzato al portale a seguito del possesso delle credenziali rilasciate dal Sistema?

R.: Sì. Possono compilare la dichiarazione concernente il formulario dell'esperienza, di cui al punto A2.1 della tabella A, i soggetti che abbiano effettuato l'accesso al portale con le credenziali ottenute in sede di registrazione. Comunque i format dei formulari sono disponibili e visualizzabili tra la documentazione presente in homepage sul sito <http://sac.jobslazio.it>

Articolo 8 Requisiti strutturali

1. D.: Nell'ambito degli ottemperamenti alla normativa vigente in materia di tutela della salute, dell'igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro, è obbligatoria la nomina degli addetti e dei responsabili in merito al servizio di protezione e prevenzione dei rischi (ASSP e RSSP)?

R.: Sì, ai sensi del d.lgs. 81/2008 (Testo Unico della sicurezza) la nomina del RSSP e degli ASSP è obbligatoria. L'unica ipotesi per cui non sussiste l'obbligatorietà della nomina degli ASSP è quella per la quale il datore di lavoro, assumendo il ruolo di RSSP svolge anche le funzioni di RSSP. Fatto salvo quanto stabilito nel Testo Unico all'art. 31, co. 6, i casi in cui il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione sono descritti nell'Allegato II al Testo Unico medesimo così come segue:

- Aziende artigiane e industriali, fino a 30 lavoratori;
- Aziende agricole e zootecniche, fino a 30 lavoratori;
- Aziende della pesca, fino a 20 lavoratori;
- Altre aziende, fino a 200 lavoratori.

2. D.: In merito alla tabella B della direttiva regionale, per la dimostrazione del requisito B4.3 occorre comunicare alla ASL competente la nomina del RSSP?

R.: No, non più. Il nuovo Testo Unico non prevede più l'obbligo di comunicazione del nominativo del RSPP alla ASL e all'Ispettorato del Lavoro. Ai fini della documentazione richiesta dalla tabella B4.3 è quindi sufficiente attestare la nomina del RSPP.

3. D.: Le agenzie di somministrazione (di cui all'art. 4 del d.lgs. 276/2003) sono soggette agli obblighi di nomina degli ASSP e dei RSSP?

R.: Sì, gli obblighi previsti dal citato d.lgs. 81/68 si applicano a tutti i settori di attività, privati e pubblici, a tutti i lavoratori subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, per tutte le tipologie di rischio.

4. D.: In merito alla tabella B della direttiva regionale, per la dimostrazione del requisito B2 è sufficiente il possesso della sola visura catastale?

R.: No, non solo. I documenti richiesti sono due:

1. la visura catastale aggiornata, oppure nei casi in cui la visura non sia stata ancora volturata, la richiesta di accatastamento;
2. la dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante attestante il possesso della documentazione di conformità dei locali alle norme urbanistiche ed edilizie.

5. D.: In merito alla tabella B della direttiva regionale, il possesso del requisito B 4.10 riguarda anche le agenzie di somministrazione (di cui all'art. 4 del d.lgs. 276/2003)?

R.: Sì. La normativa vigente, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) non prevede alcuna esenzione per quanto riguarda le attività connesse all'erogazione di servizi per il lavoro. Il requisito B4.10, infatti, è relativo alla sede operativa dove tali servizi sono resi ai sensi della determinazione G05903/2014

6. D.: In riferimento al Certificato valido di Prevenzione Incendi, qualora il soggetto accreditando non debba presentare il CPI, è sufficiente una dichiarazione da parte del RSPP del medesimo soggetto che attesti tale esenzione?

R.: No, non è sufficiente. Per le attività non soggette all'obbligo di CPI la perizia che attesti il possesso dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente come descritto al punto B4.12 della tabella B allegata alla direttiva regionale, **deve essere sottoscritta da un tecnico abilitato esterno all'impresa.**

7. D.: In riferimento alla denuncia dell'impianto di terra, in alternativa a tale denuncia è possibile presentare la verifica periodica dell'impianto?

R.: No. In alternativa alla denuncia dell'impianto è possibile produrre il modulo di trasmissione della dichiarazione di conformità inviata dal datore di lavoro alle strutture territorialmente competenti e, **in aggiunta**, qualora siano stati superati i termini stabiliti dalla normativa vigente (art. 4, comma 1 del DPR n. 462/2001) occorre produrre:

- il verbale di verifica periodica dell'impianto di terra e/o dei dispositivi contro le scariche atmosferiche rilasciato dalle strutture territorialmente competenti;

oppure, per le strutture autoprotette

- perizia di valutazione del rischio della struttura di fulminazione diretta ed indiretta, rilasciata da tecnico iscritto all'Albo professionale.

8. D.: In merito alla tabella B della direttiva regionale, in particolare il possesso del requisito B5.2 cosa si intende per attrezzatura informatica?

R.: Come esplicitato al punto B.5.2 della Direttiva per attrezzature informatiche si devono intendere: Personal Computer, con connessione ad Internet, nonché tutto il compendio hardware e software utile all'erogazione dei servizi per i quali ci si accredita e per la gestione amministrativa e contabili degli stessi (es. stampanti, scanner, lettori-masterizzatori dvd ecc.).

9. D.: Sia per quanto riguarda la sala informatica/attività di gruppo che per quanto riguarda il locale per l'autoconsultazione, c'è un numero minimo di postazioni?

R.: No. La direttiva non specifica il numero di postazioni informatiche. Le postazioni dovranno comunque essere disponibili in numero sufficiente affinché tutti gli utenti possano svolgere le attività di gruppo e l'autoconsultazione delle banche dati.

10. D.: Il locale per l'autoconsultazione può essere utilizzato anche per altre attività di governo dell'unità operativa (es. ospitare anche postazioni di segreteria)?

R.: L'utilizzo di PC portatili è consentito fermo restando l'obbligo di garantire le connessioni alla rete internet e le attività di autoconsultazione, da parte degli utenti, delle offerte di lavoro anche in autonomia. La direttiva non dispone alcun obbligo in merito all'organizzazione degli spazi per le attività di governo e di segreteria amministrativa. Queste dipendono dalle scelte dei soggetti accreditandi. Rimane fermo l'obbligo di garantire a tutti gli utenti le attività di autoconsultazione delle offerte di lavoro, anche in autonomia, e nel rispetto del diritto di privacy.

11. D.: È possibile garantire la privacy anche tramite l'utilizzo di pareti mobili e arredi, senza ricorrere a un locale chiuso da porte ?

R.: Sì, è possibile in linea di massima. La Regione, comunque, valuterà in sede di controllo in loco la congruità delle soluzioni adottate.

12. D. (aggiornamento del 21/08/2014): Gli enti di formazione accreditati ai sensi della DGR 968/2007 sono tenuti a dimostrare i requisiti strutturali previsti dalla direttiva regionale G05903/2014?

R.: Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della Direttiva, possono essere esonerati dalla dimostrazione dei requisiti strutturali dettagliati nella tabella B, tra gli altri, i soggetti che hanno ottenuto l'accREDITAMENTO per le attività di orientamento, descritte all'articolo 6, lettera a) della DGR n. 968/2007.

13. D (aggiornamento del 21/08/2014): In caso di evidenti impedimenti strutturali è possibile anche solo garantire la visitabilità per i locali igienici?

R.: La direttiva regionale richiede il rispetto dei parametri di cui al DM 236/1989. Spetta quindi al soggetto richiedente l'accreditamento la verifica della propria posizione rispetto alla casistica nel citato decreto ministeriale, facendo anche riferimento agli organi di vigilanza appositamente preposti, come per esempio le ASL competenti per territorio. Resta comunque ferma la possibilità di stipulare un accordo di cui all'art. 8, co. 2, lett. c., della direttiva.

14. D. (aggiornamento del 21/08/2014): Il mancato assolvimento al requisito di cui all'art. 8 co. 2 lett. c. riguarda specificatamente l'assenza di bagni per disabili?

R.: No. La direttiva regionale prescrive l'obbligo di conformità, senza eccezioni, alla normativa vigente in materia di accessibilità, adattabilità e visitabilità—che ai sensi del DM 236/1989 sono definite come segue:

per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia;

per la visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta;

per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

15. D.: La direttiva regionale prevede la distinzione tra sedi operative e sedi occasionali? E nel caso, un soggetto può richiedere l'accreditamento di una sede operativa ed utilizzare per alcune attività la sede occasionale?

R.: No. La direttiva non prevede distinzioni tra sede operativa e sede occasionali. Pertanto le uniche sedi accreditabili sono quelle che soddisfano tutti i requisiti strutturali e logistici come indicato in art. 8 e riportati nelle tabelle corrispondenti.

16. D. (aggiornamento del 01/10/2014): In caso di accordo stipulato previsto all'art. 8 co.2 lett. c. e co. 3 lett. a., gli operatori OML/OMLS devono spostarsi presso la sede oggetto dell'accordo esclusivamente per erogare il servizio relativo allo svolgimento di attività di gruppo o per erogare il servizio a persone con disabilità?

R.: No. Tutti i servizi per i quali si chiede l'accreditamento debbono essere resi nella sede accreditata che pertanto soddisfa ogni requisito strutturale richiesto. Anche nel caso di accordo di cui all'art. 8 co. 2 lett. c. e co.3 lett. a., gli operatori del soggetto accreditato dovranno svolgere tutte le attività nella sede accreditata oggetto di tale accordo.

17. D. (aggiornamento del 01/10/2014): Esiste un format approvato dalla Regione Lazio per la stipula dell'accordo di cui all'art. 8 co. 2 lett c. e co.3 lett. a.?

R.: Sì, è reperibile tra la documentazione resa disponibile sul sito <http://sac.jobslazio.it/>

18. D. (aggiornamento del 01/10/2014): È possibile accreditare sedi di soggetti che rispettino il requisito della visitabilità?

R.: Sì. Fermo restando quanto già chiarito nella faq 14 della sezione “Articolo 8 Requisiti strutturali”.

19. D. (aggiornamento del 01/10/2014): Le parti che stipulano l'accordo di cui all'art. 8, co. 2, lett. c. e co. 3., lett. a. possono erogare altri servizi nella medesima sede oltre a quelli previsti nella direttiva regionale?

R.: Ai soggetti sottoscrittori dell'accordo è richiesta la disponibilità esclusiva dei locali (punto B1.1 tabella B,) negli orari stabiliti, durante la rispettiva erogazione dei servizi scelti per i rispettivi utenti. Le modalità di gestione (e l'organizzazione e i tempi di erogazione) delle attività di entrambi le parti sottoscrittrici debbono essere disciplinate puntualmente nell'accordo medesimo, come previsto nel format disponibile sul sito <http://sac.jobslazio.it>

20. D. (aggiornamento del 01/10/2014): Con quali soggetti è possibile stipulare l'accordo di cui all'art. 8, co. 2, lett. c. e co. 3 lett. a)?

R.: È possibile stipulare l'accordo in argomento, solo con altro soggetto già accreditato per i servizi al lavoro ai sensi della direttiva regionale DGR 509/2014 e s.m.i.

21. D. (aggiornamento del 01/10/2014): L'accordo con altro operatore accreditato di cui all'art. 8 co.2 lett. c. e co. 3 lett. a. può essere stipulato con gli enti accreditati di diritto citati all'art. 3, co. 3, della direttiva regionale?

R.: Sì. L'accordo può essere stipulato con tutti gli operatori che abbiano ottenuto l'accreditamento ai sensi della direttiva per l'accreditamento dei servizi per il lavoro.

22. D. (aggiornamento del 01/10/2014): Oltre alla documentazione richiesta riguardante le risorse strutturali, sono previste altre caratteristiche quali ad esempio un'altezza minima dei locali, un numero di m² minimi a persona o altri parametri specifici?

R. No, la direttiva regionale non specifica parametri minimi inerenti alla metratura delle sedi accreditabili. I requisiti strutturali richiesti sono quelli descritti all'art. 8 della direttiva, e riportati in tabella B dove è anche descritta la documentazione idonea a comprovarne il possesso.

23. D. (aggiornamento del 01/10/2014): In merito al requisito richiesto al punto B4.11 della tabella B è possibile definire la richiesta di accreditamento allegando il Parere di Conformità con prescrizioni dei VVF e successivamente presentare il CPI?

R.: No. la tabella B, al punto B4.11, richiede la presentazione della “scansione del certificato valido di prevenzione incendi (CPI)” rilasciato al termine del procedimento di prevenzione incendi. Il

rilascio del parere di conformità da parte dei Vigili del Fuoco chiude la prima fase di detto procedimento ma non può essere considerato sostitutivo del CPI.

24. D. (aggiornamento del 01/10/2014): Le strutture dotate di particolari sistemi e dispositivi per garantire il superamento delle barriere architettoniche da parte delle persone con disabilità (es. il c.d. “carro armato”, montascale mobile) possono necessitare di un operatore incaricato dal soggetto accreditando in grado di attivare tale dispositivi. Nella documentazione da inviare ai fini della richiesta di accreditamento è necessario indicare il nominativo di tale operatore e l’orario di lavoro in cui sarà attivo?

R.: No, tali attestazioni non devono essere trasmesse in fase di accreditamento. Ovviamente i dispositivi particolari, e il personale incaricato con atto formale, addetto alla loro attivazione, debbono risultare funzionanti e disponibili negli orari previsti per l’erogazione dei servizi al lavoro per i quali ci si accredita.

25. D. (aggiornamento del 01/10/2014): In merito al requisito di cui al punto B4.9 della tabella B “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante attestante il possesso dell’attestato di frequenza al corso per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, se eletto” è possibile definire la richiesta di accreditamento anche se il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza non è stato ancora eletto?

R.: Sì. Il documento richiesto al punto B4.9 della tabella B allegata alla direttiva va presentato soltanto se il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è stato già eletto.

26. D (aggiornamento del 01/10/2014): Quando un locale può essere definito tale ai sensi dell’art. 8 co. 3, lett. b.?

R.: Il locale di cui all’art. 8, co. 3, lett. b. della direttiva deve essere conforme a tutte le normative vigenti in materia urbanistica ed edilizia, superamento delle barriere architettoniche, di tutela dell’igiene, della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e prevenzione incendi. Detta conformità deve essere attestata mediante l’invio telematico della documentazione richiesta dalla tabella B (punti B5.1 e B5.2) e sarà oggetto di verifica in sede di controlli in loco. In caso di variazione dello stato dei luoghi deve essere prodotta la documentazione aggiornata ai fini del mantenimento.

27. D (aggiornamento del 01/12/2014): È possibile richiedere l’accreditamento di ulteriori sedi operative successivamente alla presentazione della domanda?

R.: Sì, solo se si sia già ottenuto l’accreditamento di una prima sede. Ai sensi dell’art. 10 della direttiva la presentazione, per via telematica, della domanda di accreditamento (fase 2) apre la fase dell’istruttoria documentale (fase 3) nella quale non sono ammesse integrazioni o modificazioni della domanda. Una volta conclusa la procedura gli operatori accreditati possono richiedere l’accreditamento di altre sedi che dovranno possedere tutti i requisiti strutturali previsti dalla direttiva.

28. D. (aggiornamento del 22/12/2014): È possibile, ai fini dell'accreditamento, far coincidere la sala di cui al co. 3 lett. a. con il locale di cui alla lett. b.? Nello specifico: una sala attrezzata per lo svolgimento delle attività di gruppo e, allo stesso tempo, adibita per le attività di autoconsultazione?

R. No. Si tratta di locali con diverse destinazioni d'uso che devono essere necessariamente presenti e distinti fra loro. Resta fermo che, come già chiarito nelle faq n. 10 e 11 relativa all' Articolo 8 Requisiti strutturali, ovvero che il soggetto possa utilizzare strutture adeguate per garantire la suddivisione dei locali e la privacy degli utenti.

29. D. (aggiornamento del 22/12/2014): Una volta ricevuta la determina di accreditamento, sarà possibile, per altri soggetti in fase di accreditamento, ottemperare al requisito di "Accessibilità, adattabilità e visitabilità dei locali" stipulando con il soggetto accreditato l'accordo di cui all'art. 8, co. 2, lett. c., della direttiva?

R.: Sì, come previsto dall'articolo 8 della direttiva. Si ricorda che la possibilità di stipulare un accordo con un altro soggetto già accreditato ai sensi della direttiva in argomento è prevista unicamente nei casi di cui all'art. 8, co. 2, lett. c. e co. 3., lett. a. della direttiva regionale. Resta fermo che il soggetto dovrà svolgere le attività inerenti i servizi per il lavoro presso la sede accreditata oggetto dell'accordo

Articolo 9 Requisiti professionali

1. D.: A quale tipologia contrattuale debbono far riferimento le figure del responsabile organizzativo (RO), dell'operatore del mercato del lavoro (OML) e dell'operatore del mercato del lavoro con competenze specialistiche (OMLS)?

R.: La tipologia di un contratto, scelta per le figure professionali di cui all'art. 9 della G05903/2014, non rileva ai fini dell'ammissibilità al sistema dei soggetti accreditati per i servizi per il lavoro. gli elementi che sono presi in considerazione riguardano:

- la rispondenza della forma contrattuale scelta alla vigente normativa su lavoro;
- la rispondenza ai requisiti professionali dettagliati nell'art. 9 della direttiva approvata con determinazione G05903/2014
- il possesso delle competenze professionali, a seconda degli ambiti di accreditamento e dell'operatore in argomento, come dettagliate in tabella C allegata alla direttiva.

Ad esempio, la Direttiva non esclude la possibilità di avvalersi di professionisti esterni, purchè in possesso delle competenze specifiche dettagliate nella direttiva e, nello specifico, nella tabella C

2. D.: I ruoli di RO, OML, OMLS possono essere ricoperti anche dalla stessa persona?

R.: Sì, la determinazione G05903/2014, all'art. 9 prevede, espressamente, che le funzioni di responsabile organizzativo (RO), operatore del mercato del lavoro (OML) e operatore del mercato del lavoro con competenze specialistiche (OMLS) possano essere svolte da un unico soggetto purchè in possesso di tutti i requisiti richiesti per dette figure professionali dalla tabella C.. In particolare l'articolo 9 della Direttiva, al comma 5 chiarisce che le competenze possedute

dall'operatore OMLS ricomprendono quelle dell'OML e che l'operatore OMLS può coincidere con il RO. In questo senso il soggetto accreditato può scegliere il modello organizzativo ritenuto preferibile.

3. D.: È possibile che l'OML e l'OMLS svolgano i propri compiti per diverse sedi accreditate di un medesimo soggetto? E per diversi soggetti accreditati?

R.: Sì. Ai sensi dell'art. 9 co.5 della determinazione G05903/2014 l'OML e l'OMLS garantiscono le proprie prestazioni secondo i modelli organizzativi stabiliti dal soggetto accreditato. Quest'ultimo deve garantire la presenza delle figure professionali in argomento nel momento in cui il servizio è erogato, secondo modalità e criteri propri di organizzazione interna del lavoro. L'OML e l'OMLS, compatibilmente con le esigenze di lavoro, nel rispetto degli orari di apertura come previsti nella direttiva e nel rispetto del contratto di lavoro, possono svolgere le proprie attività su più sedi accreditate dello stesso soggetto, per più soggetti accreditati e anche per più soggetti accreditati facenti parte del medesimo gruppo societario

4. D.: Il RO, l'OML e l'OMLS debbono sempre essere garantiti in presenza in ogni sede accreditata?

R.: In conformità alla tipologia di accreditamento conseguito, i soggetti accreditati garantiscono che le figure di RO, OML e OMLS sono presenti durante l'effettiva erogazione dei servizi di cui sono responsabili.

5. D.: Il ruolo di RO può essere ricoperto anche dall'amministratore unico di una società che richiede l'accREDITAMENTO?

R.: Sì, è possibile purchè sia in possesso delle competenze, dei titoli e delle qualifiche previste all'art. 9 co. 3 della determinazione G05903/2014.

6. D.: Le figure dell'OML e dell'OMLS debbono essere competenti per tutte le aree funzionali dei servizi generali obbligatori e specialistici facoltativi?

R.: No, non è necessario. Debbono essere competenti per l'erogazione dei servizi e delle aree funzionali, ad essi correlati, per i quali il soggetto intende accreditarsi, così come è specificato nella tabella C.

7. D. (aggiornamento del 01/10/2014): Come verranno accertate in sede di verifica diretta le collaborazioni e/o le assunzioni degli operatori impiegati per l'erogazione dei servizi per il lavoro (RO/OML/OMLS)?

R.: Le assunzioni e le collaborazioni che regolano il rapporto tra soggetto accreditato e i propri operatori saranno soggette a controllo secondo le modalità e i sistemi e gli strumenti disponibili ai sensi della normativa vigente, comprese le comunicazioni obbligatorie qualora previste. Tali collaborazioni e/o assunzioni debbono risultare, comunque, dal contratto di lavoro redatto secondo la normativa vigente in materia.

8. D. (aggiornamento del 01/10/2014): È possibile ricevere un modello del dossier individuale richiamato nelle dichiarazioni sostitutive relative alle figure professionali previste dalla tabella C?

R.: No. Per dossier individuale si deve intendere il fascicolo recante la documentazione attestante il possesso, da parte delle figure professionali preposte all'erogazione dei servizi per il lavoro di cui all'art. 4 della direttiva regionale, delle competenze specifiche e dei titoli di studio obbligatori analiticamente descritti nella tabella C.

9. D. (aggiornamento del 01/10/2014): È prevista la predisposizione di format specifici per la documentazione richiesta in fase di audit (es. Dossier delle risorse umane impiegate, RO, OML, OMLS)?

R.: No. Nel caso in esempio, per dossier individuale si deve intendere il fascicolo recante la documentazione attestante il possesso, da parte delle figure professionali preposte all'erogazione dei servizi per il lavoro di cui all'art. 4 della direttiva, delle competenze specifiche e dei titoli di studio obbligatori analiticamente descritti nella tabella C.

10. D. (aggiornamento del 01/10/2014): In riferimento al requisito, previsto dalla tabella C, dell'aggiornamento delle competenze professionali attraverso la partecipazione ad attività formative è ammissibile lo svolgimento di un'attività autonoma non finanziata dalla P.A.?

R.: Sì. La tabella C (punti C.2, C.5, C.8,) espressamente prevede che l'aggiornamento delle competenze professionali possa avvenire anche attraverso la partecipazione ad attività formative interne all'organizzazione. Resta inteso che le attività formative dovranno essere debitamente documentate nell'ambito del dossier individuale e saranno oggetto di verifica diretta in sede di controlli in loco.

11. D. (aggiornamento del 01/10/2014): Un soggetto che intenda richiedere l'accreditamento per l'erogazione di diversi servizi per il lavoro specialistici facoltativi può individuare, quali operatori OMLS, più figure professionali?

R.: Sì. La direttiva non esclude che più soggetti, in possesso delle specifiche competenze e dei titoli di studio obbligatori dettagliati nella tabella C, possano ricoprire l'incarico di OMLS.

12 D. (aggiornamento del 01/12/2014): Un dipendente, che rivesta più ruoli nell'ambito del soggetto che richiede l'accreditamento, può essere preposto anche all'erogazione dei servizi per il lavoro di cui all'art. 4 della direttiva?

R.: Sì, purchè il dipendente possieda le competenze specifiche e i titoli di studio obbligatori richiesti dall'art. 9 della direttiva e specificati dalla tabella C

Articolo 10 Fasi di accreditamento

1. D: La procedura di accreditamento è solo informatica?

R.: Sì. La modalità per accreditarsi è solo quella indicata nella Direttiva regionale e il supporto informatico è rappresentato dal sistema S.Ac. Lavoro al quale si accede tramite l'indirizzo internet <http://sac.jobslazio.it/>.

2. D. (aggiornamento del 01/10/2014): È prevista la pubblicazione di un manuale utente?

R.: Sì è prevista, tuttavia, sul portale <http://sac.jobslazio.it/> sono già presenti le informazioni necessarie alla gestione della procedura.

3. D. (aggiornamento del 01/10/2014): Il manuale d'uso è già disponibile on line?

R.: Il manuale d'uso non è ancora disponibile on-line.

4. D. (aggiornamento del 01/10/2014): È possibile annullare la propria richiesta di accreditamento dal portale Sac Lavoro?

R. Per le cancellazioni delle richieste di accreditamento che non sono state ancora soggette ad istruttoria finale e per problemi tecnici occorre contattare il servizio di helpdesk informatico: helpdesk.accreditamentolavoro@lazioservice.com.

Articolo 18 Norma transitoria

1. D.: Cosa si intende per accreditamento provvisorio?

R.: Ai sensi della determinazione G05903/2014 art. 18, i soggetti in possesso dell'autorizzazione ministeriale di cui agli artt. 4 e 6 (salvo i soggetti rientranti in quest'ultimo articolo ed accreditati di diritto dalla Regione Lazio) del d.lgs. 276/2003 sono accreditati provvisoriamente per **l'erogazione dei servizi generali obbligatori**. Tuttavia tale accreditamento dovrà essere confermato entro il giorno **30 aprile 2015**. Questo significa che tali soggetti hanno tempo fino alla data indicata per poter dimostrare il possesso di tutti i requisiti previsti agli artt. 6,7,8,9 della direttiva regionale, pena la revoca dell'accreditamento. Dunque entro la data indicata anche i soggetti accreditati provvisoriamente dovranno attenersi alle procedure informative previste dalla direttiva regionale al capo II.

2. D.: Cosa si intende per autorizzazione ministeriale a tempo indeterminato?

R.: Si tratta dell'autorizzazione a tempo indeterminato che può essere richiesta al Ministero del Lavoro dalle agenzie per il lavoro che abbiano già ottenuto l'autorizzazione provvisoria e l'iscrizione all'apposito albo.

3. D: I soggetti accreditati provvisoriamente, qualora richiedano l'accreditamento anche per i servizi specialistici facoltativi sono tenuti a dimostrare immediatamente tutti i requisiti ?

R.: No, non è necessario. I soggetti accreditati provvisoriamente per i servizi generali obbligatori, qualora richiedano anche l'accreditamento dei servizi facoltativi specialistici dovranno dimostrare nell'immediato:

1. l'esperienza annuale nel campo del servizio specialistico scelto;
2. i requisiti professionali degli operatori attivi nel servizio specialistico scelto;
3. l'autodichiarazione con gli estremi del provvedimento di autorizzazione ministeriale di iscrizione all'albo dei soggetti di cui al d.lgs. 276/2003 (quest'ultima autodichiarazione viene già presentata dal soggetto in sede di accreditamento provvisorio).



E-m@il

D.: C'è un indirizzo e-mail da utilizzare per le richieste di chiarimento?

R: Sì: accreditamento.lavoro@lazioservice.com